



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- BLOCK MAURIZIO Presidente
- DE MASELLIS MARIELLA Relatore
- TOZZI GIANDOMENICO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2963/2013 depositato il 07/05/2013

- avverso la pronuncia sentenza n. 383/2012 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE

contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - FROSINONE

difeso da:

DI 00173 ROMA

proposto dall'appellante:

ALATRI FR

difeso da:

1111

**Atti impugnati:**

- INTIMAZ. PAG. n° 04720119005575177000 TRIB.ERARIALI
- INTIMAZ. PAG. n° 04720119005575177000 IRPEF-ADD.REG. 2005
- INTIMAZ. PAG. n° 04720119005575177000 IRPEF-IMPR.ORD. 1996
- INTIMAZ. PAG. n° 04720119005575177000 IVA-ALTRO 2001
- INTIMAZ. PAG. n° 04720119005575177000 TAS.AUTOMOBILI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2963/2013

UDIENZA DEL

15/06/2017 ore 09:30

N°

310/18

PRONUNCIATA IL:

15/06/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23/01/18

Il Segretario

*[Signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

... ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Frosinone n.383/01/2012, depositata il 10/10/2012, con cui è stato rigettato il suo ricorso ( con compensazione delle spese) avverso le nove intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, notificate in data 5/5/2011, relative al mancato pagamento di altrettante cartelle esattoriali per gli anni 1996-2004 ritenendo le intimazioni di pagamento non inficiate da vizi propri e rituale la notifica delle cartelle di pagamento non impugnate e pertanto divenute definitive con conseguente interruzione del termine di prescrizione. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza avendo la CTP ritenuto non autonomamente impugnabili le intimazioni di pagamento laddove si tratta di atti espressione della pretesa creditoria della Amministrazione e pertanto impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs.546/1992. Oggetto di gravame è altresì la mancata prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali presupposte non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio di copia dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica da parte dell'agente della Riscossione senza la produzione delle cartelle esattoriali, ciò in violazione dell'onere di conservazione di cui all'art. 26 comma 4 DPR n.602/73. Eccepisce, inoltre, la intervenuta prescrizione di tributi relativi al periodo 1996-2005, la violazione della disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e l'illegittima richiesta degli interessi. Si è costituita in giudizio Equitalia depositando controdeduzioni in cui si censura la mera riproposizione dei motivi di ricorso e la mancanza di interesse alla impugnazione delle intimazioni di pagamento attesa la rituale e tempestiva notifica di tutte le sottese cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 26 DPR. 602/73 e succ. mod., come da documentazione versata in atti, e la definitività dei relativi accertamenti. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato.

Assorbente rispetto ad ogni altra questione risulta il problema della prescrizione. Non appare condivisibile la motivazione rassegnata dal primo giudice con riferimento al generico effetto interruttivo della prescrizione e all'operare, in ogni caso, del termine ordinario di prescrizione per effetto della notifica della cartella esattoriale. La Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641633 - 01) ha affermato il principio di carattere generale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Non essendo ermeneuticamente più assimilabile la cartella, non opposta, alla condanna passata in giudicato occorre considerare la specifica prescrizione della cartella in relazione al singolo tributo. La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4283/2010, ha affermato che i tributi locali, (per tali intendendosi quelle imposte il cui accertamento/recupero/riscossione e gettito va interamente nelle casse dell'ente locale seppur previste dal legislatore nazionale), si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.. Ciò a differenza delle imposte erariali ove manca la causa debendi continuativa (IVA, Irpef, ecc. ecc.) e l'accertamento viene effettuato ogni anno, di volta in volta, dallo Stato. Applicando gli esposti principi al caso in esame si evince che le cartelle oggetto delle intimazioni di pagamento n.047 2011 9005575076 000, n. 047 2011 9005575278 000, n. 047 2011 9005575480 000, n. 047 2011 9005575581 000 e n. 047 2011 9005575884 000, sono relative a tributi locali dovuti per gli anni 1996, 1997, 1993-1998 (ICI) e 1998 in relazione ai quali risulta ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione considerato peraltro che la notifica delle cartelle è intervenuta negli anni 2002-2003-2004 e 2005. Non risulta, invece, maturata la prescrizione relativa ai crediti IRPEF, IVA e Cassa delle Ammende oggetto delle intimazioni di pagamento nr.04720119005575985000 per l'anno 2004, nr. 047 2011 9005575783 000 per l'anno 2000, n. 047 2011 9005575379 000 e n. 047 2011 9005575177 000 per l'anno 1996, soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione dell'annualità a cui si riferiscono e della data di notifica delle rispettive cartelle. In relazione a tali intimazioni le ulteriori doglianze mosse dall'appellante sono infondate avendo l'amministrazione fornito la prova della rituale notifica delle cartelle presupposte e risultando la pretesa ormai definitiva in quanto non opposta tempestivamente. Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento è suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla sua formazione. L'orientamento della giurisprudenza è univoco sul punto. Nessun obbligo di deposito di copia della cartella grava sull'appellata che è tenuta alla sola conservazione di copia della cartella o della sua matrice per il termine di cinque anni. La definitività delle cartelle preclude in questa sede l'esame di ogni altra doglianza relativa al merito della pretesa ivi compresa quella sugli interessi. Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello nei termini sopra precisati. Sussistono motivate ragioni per la compensazione delle spese atteso che l'accoglimento parziale dell'appello del contribuente è intervenuto per il decorso del termine di prescrizione ferma restando la fondatezza della pretesa erariale.

#### PQM

Accoglie parzialmente l'appello del contribuente dichiarando prescritti i crediti erariali ad eccezione di quelli di cui all'intimazioni di pagamento nr.04720119005575985000 per l'anno 2004, nr. 04720119005575783000 per l'anno 2000, n. 04720119005575379 000 e n. 04720119005575177 000 per l'anno 1996. Spese compensate.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 giugno 2017.

MEF Dipartimento  
delle Finanze  
Il Relatore  
*Alfredo Cappelletti*

Il Presidente  
*M*